

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1468 del 08 ottobre 2018

**Legge 13/89. Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Fabbisogno regionale aggiornato all'anno 2017.**

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si procede ad attribuire ai Comuni del Veneto le risorse assegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze n. 67 del 27 febbraio 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i. recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche" e, in particolare, l'articolo 10 prevede l'istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (già Ministero dei lavori pubblici) di un fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e la suddivisione annuale del medesimo fondo tra le Regioni richiedenti, in proporzione al fabbisogno indicato dalle stesse regioni che ripartiscono a loro volta le somme assegnate tra i comuni richiedenti.

La Regione del Veneto annualmente ha provveduto a richiedere ai Comuni il fabbisogno derivante dalle richieste dei cittadini di contributo ai sensi della legge n. 13/1989. Tale fabbisogno regionale è stato soddisfatto con trasferimenti derivanti dal fondo nazionale fino all'anno 2001, per poi essere sospesi tali trasferimenti per mancanza di risorse statali.

L'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un fondo tra le cui finalità è anche ricompresa l'eliminazione delle barriere architettoniche e che l'utilizzo di tale fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati. Tale fondo è stato rifinanziato con l'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

In particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, recante "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all' articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232", con il quale sono state assegnate le risorse per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per un importo complessivo di 180 milioni di euro per l'anno 2017, 60 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019, 60 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2032. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 16 ottobre 2017, n. 177410, sono stati assegnate risorse, per l'anno 2017, pari a 20 milioni di euro, da ripartire ai sensi del citato articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in linea con la richiesta avanzata dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha invitato tali enti, con nota prot. n. 1062 del 3 febbraio 2017, a comunicare i dati relativi al fabbisogno complessivo inavaso all'anno 2017.

Con nota prot. n. 101614 del 13 marzo 2017, si è proceduto a richiedere ai Comuni del Veneto, ai sensi della legge n. 13 del 1989, il predetto fabbisogno.

Tale fabbisogno è composto dalla sommatoria dei fabbisogni comunali, determinati in relazione alle richieste di contributo avanzate dai singoli cittadini nei tempi previsti dalla normativa trasmessa alla Direzione regionale Servizi Sociali in risposta alla nota sopra indicata.

Va precisato che non tutti i Comuni hanno risposto alla richiesta di cui alla nota regionale sopra indicata.

Il fabbisogno complessivo al 2017, è stato determinato in € 10.871.482,03 di cui € 722.082,82 relativi alle richieste dell'anno 2017 e € 10.149.399,21 relativi alle richieste di anni pregressi.

Dalle risultanze dei tavoli tecnici del 21 novembre 2017 e 11 dicembre 2017, è stato concordato di procedere alla ripartizione dei fondi disponibili in proporzione al fabbisogno inevaso complessivo formalmente comunicato dalle Regioni, quantificato in euro 230.556.718,46.

Con decreto interministeriale n. 67 del 27 febbraio 2018, sono state assegnate al fondo nazionale per l'eliminazione delle barriere architettoniche, le risorse pari a 180 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2020. Il riparto di tali risorse alle Regioni è stato effettuato sulla base dei criteri indicati dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in conformità a quanto previsto dall'Allegato A dello stesso decreto. Per la Regione del Veneto sono stati assegnati complessivamente € 8.487.572,07, così ripartite nelle annualità 2017 - 2020:

- quanto all'annualità 2017: € 943.063,56;
- quanto all'annualità 2018: € 2.829.190,69;
- quanto all'annualità 2019: € 1.886.127,13;
- quanto all'annualità 2020: € 2.829.190,69.

Con il decreto n. 5899 del 7 giugno 2018, pervenuto in data 19 luglio 2018, la Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali ha provveduto al trasferimento alla Regione del Veneto della somma complessiva di € 3.772.254,25, relativi alle annualità 2017 e 2018.

Tale somma trova collocazione, per la spesa, al capitolo n. 103721 *"Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche - contributi agli investimenti (D.M. 27/02/2018, n. 67)"*, istituito con la deliberazione di Giunta regionale n. 1010 del 17 luglio 2018 e, per l'entrata, al capitolo 101235 *"Assegnazione statale per l'eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 27/02/2018, n. 67)"*.

Per quanto premesso, con l'odierno provvedimento si propone di attribuire ai Comuni che hanno presentato il fabbisogno nei termini e modalità suindicati, la somma complessiva di 3.772.254,25, che sarà ripartita in rapporto al fabbisogno sopra indicato.

Con successivo decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali si procederà al riparto e assegnazione a ogni singolo Comune avente diritto.

I Comuni rientranti nell'attribuzione complessiva di cui al presente atto e al successivo decreto dirigenziale, provvederanno a liquidare il contributo in ordine cronologico di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, tenendo conto della circolare del 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici e del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. 12555 del 10 settembre 2015.

Come disposto dal citato art. 10 della legge n. 13 del 1989, le risorse attribuite con il successivo decreto dirigenziale, saranno ripartite dai Comuni *"con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande"*.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTA la legge 13/89;
- VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- VISTA la circolare del 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. del Ministero dei Lavori Pubblici;
- VISTO il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato prot. 12555 del 10 settembre 2015;
- VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
- VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i. "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
- VISTO il decreto interministeriale n. 67 del 27 febbraio 2018;
- VISTA la DGR n. 1010 del 17 luglio 2018;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto del riparto delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 67 del 2018, con il quale è stata assegnata una somma complessiva pari a € 8.487.572,07, con riferimento al fabbisogno comunicato dalla Regione del Veneto al competente Ministero, così ripartite nelle annualità 2017 - 2020:
  - quanto all'annualità 2017: € 943.063,56;
  - quanto all'annualità 2018: € 2.829.190,69;
  - quanto all'annualità 2019: € 1.886.127,13;
  - quanto all'annualità 2020: € 2.829.190,69;
3. di disporre, per le motivazioni in premessa indicate, che le risorse relative alle annualità 2017 e 2018, pari a € 3.722.254,25 saranno assegnate con successivo atto del Direttore della Direzione Servizi Sociali ai Comuni che hanno risposto alla nota regionale prot. n. 101614 del 3 marzo 2017, in rapporto al fabbisogno comunicato;
4. di determinare in € 3.772.254,25 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio finanziario, disponendo la copertura finanziaria sul capitolo n. 103721 *"Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche - contributi agli investimenti (D.M. 27/02/2018, n. 67)"* del Bilancio di previsione 2018-2020;
5. di determinare l'importo massimo degli oneri, quantificati in complessivi € 1.886.127,13 per l'esercizio finanziario 2019 e in complessivi € 2.829.190,69 per l'esercizio finanziario 2020 che troverà copertura sul capitolo n. 103721 *"Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche - contributi agli investimenti (D.M. 27/02/2018, n. 67)"* del Bilancio di previsione 2018-2020;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento;
7. di rinviare a successivi atti del Direttore della Direzione Servizi Sociali gli impegni di spesa relativi alle annualità 2019 e 2020 e i correlati accertamenti di entrata, tenuto conto del trasferimento delle risorse da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come da decreto interministeriale n. 67 del 2018;
8. di dare atto che la spesa per la quale si prevedono gli impegni di spesa di cui ai precedenti punti non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 7/1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articolo 26 e 27 del Decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.